

## **CH\_VB JAAC 60.19 vom 25. September 1995**

Bundesverwaltung, 1995-09-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch\\_vb\\_JAAC\\_60.19\\_\\_](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_JAAC_60.19__)

FR: CH\_VB JAAC 60.19 du 25 septembre 1995

IT: CH\_VB JAAC 60.19 del 25 settembre 1995

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

- Versuche mit Verkehrsmassnahmen müssen nach Art. 107 Abs. 2 und 2bis SSV auch dann verfügt und veröffentlicht werden, wenn sie weniger als 60 Tage gelten sollen. Non compatibilità con il diritto federale di una segnaletica stradale mediante quattro segnali «Stop» a un incrocio. - I segnali «Dare precedenza» e «Stop» regolano - divergendo dal diritto di precedenza da destra che vale per principio - la precedenza a un'intersezione, vale a dire che essi definiscono in quale ordine più utenti della strada possono circolare su un'intersezione, ove un'utilizzazione contemporanea non sia possibile senza intralci. Collocando quattro segnali «Stop» a una siffatta intersezione, la precedenza non viene invece proprio disciplinata, poiché ogni conducente di veicoli, sulla base del segnale «Stop» con il quale si trova confrontato, deve dare precedenza ai veicoli sulla carreggiata trasversale - indipendentemente che sopraggiungano da sinistra o da destra (art. 36 cpv. 1 OSStr). - Le regolamentazioni locali del traffico introdotte a titolo sperimentale devono, giusta l'art. 107 cpv. 2 e 2bis OSStr, essere oggetto di decisione e pubblicazione anche quando durano meno di 60 giorni. I A. La competente autorità cantonale, fondandosi su una perizia del 1989 dell'Ufficio prevenzioni infortuni aveva respinto un'istanza del Comune di M. volta a ottenere l'autorizzazione a collocare 4 segnali 3.01 «Stop» all'intersezione dei mappali n. 239, 600, 524, 1694 RFD in località C. B. Con scritto del 1° giugno 1993, la competente autorità invitava istantemente il Comune di M. a eliminare i 4 segnali «Stop» collocati senza autorizzazione all'intersezione contestata. Dopo un ulteriore scambio di scritti, il Comune inoltrava istanza ordinaria volta a ottenere l'autorizzazione per la posa dei segnali. Questa istanza fu dall'autorità cantonale respinta con decisione del 20 agosto 1993. C. Il ricorrente impugnava tale decisione presso il Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, il 26 ottobre 1993, non entrò nel merito del ricorso in ragione di carente legittimazione ricorsuale, ma che in un considerando eventuale respinse le obiezioni del ricorrente. D. Contro questa risoluzione il ricorrente si è appellato al Consiglio federale. Esso domanda il rilascio di un'autorizzazione per la posa dei quattro segnali 3.01 «Stop» presso l'intersezione in zona C. In sede di considerandi, si entrerà nel merito dei motivi giuridicamente rilevanti del ricorso.

#### **E. 2**

(...) II 1. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso come ultima istanza sull'autorizzazione per la posa dei quattro segnali 3.01 «Stop» di cui si tratta nel presente caso. Contro decisioni del genere è dato, giusta l'art. 3 cpv. 4 della LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), il ricorso al Consiglio federale. Secondo prassi costante del Consiglio federale, una decisione di non entrata nel merito, basata sul diritto procedurale cantonale, può essere oggetto di un ricorso al Consiglio federale ove escluda l'applicazione del diritto federale. Questo è il caso nella fattispecie,

perché sono in discussione proprio questioni di diritto federale, riguardanti più precisamente l'art. 3 cpv. 4 LCStr (Fritz Gygi, Zur sachlichen Zuständigkeit in der Bundesverwaltungsrechtspflege, recht 1987, pag. 90; GAAC 50.49). Il ricorso è giunto tempestivo ed è rispettoso della forma prescritta. Si deve quindi entrare nel merito dello stesso. (...)

### **E. 3**

L'istanza inferiore, appellandosi alla giurisprudenza del Consiglio federale, non è entrata nel merito del ricorso del Comune di M. Essa non tiene però conto del fatto che, secondo la versione dell'art. 3 cpv. 4 LCStr in vigore dal 1° febbraio 1991, i Comuni sono legittimati a ricorrere nelle procedure cantonali e in quelle davanti al Consiglio federale se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. Questa considerazione vale ovviamente anche qualora un Comune - come nel caso presente - richiede all'autorità competente una misura in materia di circolazione stradale. La prassi citata non è quindi più determinante: per tale ragione l'istanza inferiore a torto ha negato la legittimazione ricorsuale del Comune di M. Siffatta circostanza non porta tuttavia necessariamente ad abrogare la decisione e a rinviare la pratica affinché si proceda alla valutazione materiale. Da tale conseguenza può essere fatta astrazione ove l'istanza inferiore - come in casu - abbia esaminato anche materialmente, con un parere eventuale, il ricorso sottoposto, respingendolo poi con una motivazione che risponde alle esigenze giuste l'art. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 29 maggio 1874 (Cost., RS 101). In una situazione del genere, l'accoglimento del ricorso, in ragione di formale denegata giustizia (art. 4 Cost.) equivarrebbe soltanto a un inutile prolungamento della procedura.

### **E. 4**

varrebbe l'identico disciplinamento della precedenza come se non fossero collocati segnali. Si tratterebbe di conseguenza di una segnaletica inutile ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 OSStr che è contraria al diritto federale. b. Infine è da rilevare a questo punto anche, come giusta la versione dell'art. 107 cpv. 2 e 2bis OSStr, entrata in vigore il 15 marzo 1992, l'autorità è autorizzata, ove la sicurezza stradale lo esiga, a collocare prima della pubblicazione della decisione, per 60 giorni al massimo, segnali indicanti regolamentazioni locali del traffico secondo il cpv. 1 di tale articolo; inoltre possono essere ordinate regolamentazioni locali del traffico a titolo sperimentale per un anno al massimo. Di conseguenza prove con misure della circolazione - anche se non devono durare più di 60 giorni - devono in principio essere decise e pubblicate come ogni altra regolamentazione del traffico ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 OSStr. Il modo di procedere del Comune di M. che intende introdurre, senza autorizzazione dell'autorità cantonale, le misure oggetto della contestazione a titolo sperimentale per due mesi e senza rispettare le prescrizioni procedurali dell'art. 107 OSStr si rivela di conseguenza contrario al diritto federale. (...)

### **E. 5**

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.19 - Decisione del Consiglio federale del 25 settembre 1995 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 002 996 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei

konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.